**2. Sintesi del Documento in presentazione**

**L’obbligo normativo per il medico competente (MC) di collaborare con il datore di lavoro (DdL) alla valutazione dei rischi (VdR)** risale al 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.lgs. 81/08, ed è contenuto alla lettera a) del primo comma dell’art. 25. La previsione di una specifica sanzione penale a carico del MC per la mancata collaborazione alla valutazione dei rischi (CVR) compare, però, solo con l’emanazione del D.lgs. 106/09, entrato in vigore il 20 agosto 2009 [art. 58 c. 1 lett. c: arresto fino a tre mesi o ammenda da 569,53 a 2.278,14 euro].

**La norma non indica in dettaglio le modalità di adempimento dell’obbligo** e successive pronunce di giurisprudenza, come anche uno specifico parere della Commissione Interpelli presso il Ministero del Lavoro (n. 5 del 2014), hanno solo parzialmente colmato questa lacuna. Si tratta, quindi, di un obbligo dalla estensione potenzialmente illimitata e scopo del documento è di fornire una metodologia operativa - tendenzialmente esaustiva - di inquadramento delle modalità generali di CVR **ricollegandone i contenuti alle caratteristiche di competenza disciplinare e professionale del MC**, ovvero alla sua formazione clinica congiunta alla conoscenza dei fattori di rischio lavorativo che possono incidere sul benessere del lavoratore.

**1. Le attività che il MC deve sviluppare ai fini di una corretta CVR, sono: 1. l’individuazione dei rischi professionali per mansione specifica, 2. la conseguente elaborazione di un protocollo sanitario coerente con tali rischi**. Per rischi professionali (es. biologici, chimici, fisici o ancora muscolo-scheletrici) si intendono quelli a cui sono esposti i lavoratori in base alla VdR che ogni azienda deve effettuare ai sensi del D.lgs. 81/08 e che potrebbero arrecare un danno alla loro salute e sicurezza durante il lavoro. Con mansione specifica, da tenere ben distinta da quanto contenuto nei mansionari previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e relative qualifiche, si intende quindi esclusivamente a quali rischi professionali sono esposti i lavoratori. Il protocollo sanitario è, invece, l’insieme degli accertamenti sanitari che il MC ritiene necessario effettuare al fine di formulare il giudizio di idoneità, individuati in funzione dei rischi specifici così come emersi dalla VdR e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. **L’utilizzo, nello sviluppo del protocollo sanitario, di mansioni specifiche correttamente individuate, costituisce il nesso formale che collega in maniera inequivoca quanto stabilito dalla VdR all’attività di sorveglianza sanitaria.** Può essere utile ricordare che la sorveglianza sanitaria consiste nelle visite mediche effettuate dal MC secondo periodicità specifiche per verificare, attraverso l’espressione del giudizio di idoneità, la compatibilità tra salute del lavoratore ed attività lavorativa.

2. L’analisi del DVR e l’effettuazione del sopralluogo negli ambienti di lavoro possono permettere al MC di stabilire se i contenuti della VdR sono accettabili in termini di semplicità, brevità e comprensibilità e congruenti rispetto alla realtà aziendale. Ove questo non si verifichi **il MC dovrà imprescindibilmente sottoporre al DdL i suoi rilievi e le sue proposte**. I rilievi consistono nell’elencazione degli aspetti della VdR che a parere del MC risultano da integrare o modificare. Con proposte ci si riferisce alla comunicazione al DdL di quali azioni correttive o migliorative della VdR egli ritenga conseguentemente necessarie. **Il MC dovrà, ogni volta che viene nominato in un’azienda - previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del DdL e presa visione dei luoghi di lavoro - provvedere ad una rivisitazione della VdR** e, ove necessario, sottoporre i suoi rilievi e le sue proposte al DdL.

In presenza di un processo di VdR non sviluppato, insufficientemente sviluppato o di inerzia del DdL nel recepire le sue proposte, il MC le reitererà periodicamente in maniera documentabile.

**3. Il controllo nel tempo dei risultati della sorveglianza sanitaria è il momento più qualificante tra i compiti di CVR per il Medico Competente**, in quanto permette di cogliere eventuali effetti precoci o danni alla salute dei lavoratori. Si tratta, infatti, di una attività direttamente finalizzata a verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate in funzione di quanto emerso dalla VdR.

**4. Ove esistano una autorità pubblica o un soggetto privato preposti al rilascio di attestazioni, autorizzazioni o concessioni inerenti ai luoghi di lavoro o a controlli o verifiche di apparecchiature, apprestamenti, attrezzature, dispositivi, impianti e macchinari, tali aspetti sono per definizione esclusi dal novero degli elementi di pertinenza del MC.** Nello specifico, il MC non deve intervenire in merito alla conformità dei luoghi di lavoro. Gli obblighi previsti dal Titolo II (Luoghi di lavoro) e dal Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) sono esclusivamente in capo al DdL che li assolverà anche individuando correttamente i necessari consulenti tecnici in possesso dei requisiti, delle capacità e delle conoscenze professionali necessarie.

Riguardo il **sopralluogo degli ambienti di lavoro**, oltre alle classiche funzioni di verificare quali siano le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e se vi sia corrispondenza con quanto illustrato nel DVR, esso è certamente finalizzato a verificare anche il rispetto dei principi di base di igiene dei luoghi di lavoro al fine di segnalare al DdL condizioni incongrue. Ai fini della tutela della sicurezza del lavoratore esso è finalizzato, altresì, a constatare la manifesta assenza di sicurezza per i lavoratori associata alle modalità lavorative. È anche utile precisare che il sopralluogo degli ambienti di lavoro **non potrà assolvere alla funzione di attestare in maniera globale la conformità normativa dei luoghi di lavoro.**

**5. Se è assodato che la CVR del MC deve svilupparsi per tutti gli aspetti inerenti la salute, per quelli, invece, miranti alla tutela della sua sicurezza, il MC può intervenire solo per alcuni e circoscritti profili. In ragione delle sue competenze specialistiche di tipo sanitario, infatti, il suo intervento nella gestione dei rischi per la sicurezza, se conseguenti a carenze di pertinenza tecnico-ingegneristiche, sarebbe improprio ed esulerebbe dai suoi compiti.**

Gli elementi da ricomprendere nella CVR per la sicurezza saranno, quindi, la valutazione sanitaria dell’assunzione di terapie psicotrope e - secondo le norme vigenti - di quella di bevande alcoliche o di sostanze psicotrope e stupefacenti, nonché delle eventuali loro interazioni ed i rischi derivanti da condizioni di salute incompatibili con: 1. l’utilizzo di apparecchiature, attrezzature, dispositivi, impianti e macchinari; 2. la presenza di campi elettromagnetici; 3. il lavoro in altezza, in particolare con rischio di sospensione; 4. il lavoro in ambienti confinati.

**6. Pur potendovi partecipare apportando un contributo di indubbia elevata professionalità, non si ritiene rientrino tra le attività imprescindibili al fine di assolvere ai compiti di collaborazione: 1. la pianificazione o la supervisione alle misurazioni/rilevazioni o la diretta effettuazione di alcune valutazioni; 2. l’attività di definizione delle azioni di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 3. l’attività di partecipazione alla divulgazione degli esiti della VdR e delle misure di prevenzione e protezione.**